

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**  
00198 ROMA - VIA PO, 36

**COMUNICATO UFFICIALE N. 41/DCF**

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A

Gara del 5 Dicembre 2018 – Terza Giornata del Girone di Andata

Fiorentina Women's FC

Pink Sport Time

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Pietro Vetrugno, nella seduta del 17/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec) con il quale la Società Pink Sport Time ha chiesto di: sanzionare la Società Fiorentina Women's con la perdita della gara disputata in data 5 dicembre 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della Società Pink Sport Time; in linea subordinata, non omologare e/o annullare il risultato della gara del 5 dicembre 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa, o la sua prosecuzione previo annullamento della rete segnata dalla consorella;

attesa la ritualità del reclamo;

acquisita la seguente documentazione: rapporto, con supplemento, dell'Arbitro; integrazione supplemento rapporto dell'Arbitro e degli Assistenti Arbitrali;

letta, altresì, la memoria difensiva della Società Fiorentina Women's, trasmessa a mezzo pec in data 11 dicembre 2018;

ritenuto che la Società Pink Sport Time lamenta il verificarsi dell'episodio che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara in epigrafe rappresentato dall'esecuzione di un calcio di rigore assegnato alla Società Fiorentina Women's che la Sig.ra BONETTI Tatiana (n. 10) calciava sulla traversa, il pallone rientrava sul terreno di giuoco, senza che avesse superato la linea di porta (vedi integrazione R.A. e R.A.A.), e senza che venisse toccato da nessuna altra calciatrice veniva ribattuto in rete dalla stessa Sig.ra BONETTI Tatiana, con conseguente violazione dell'art.14 del Regolamento del Giuoco del Calcio. L'Arbitro non si avvedeva della violazione regolamentare e convalidava la segnatura;

ritenuto che l'Arbitro nel referto di gara inseriva un supplemento nel quale riconosceva che *“al 4° del secondo tempo decretavo un rigore in favore della Società Fiorentina Women's. Lo stesso veniva calciato dalla Sig.ra BONETTI Tatiana (n. 10) che colpiva la traversa e successivamente colpiva nuovamente il pallone senza che lo stesso fosse colpito da nessun'altra calciatrice. Nell'immediato non mi avvedevo dell'infrazione e erroneamente convalidavo la rete; solo dopo il termine della gara, quando ormai non avevo più il tempo di correggere la mia*

*decisione, avevo modo di confrontarmi con gli altri Ufficiali di gara e ricostruendo la dinamica comprendevo l'infrazione avvenuta. E che la rete segnata non era da convalidare”;*

ritenuto che dal supplemento integrativo dell'Arbitro e degli Assistenti Arbitrali, pervenuti a mezzo email il 13 dicembre 2018, risulta confermato che il pallone calciato dalla Sig.ra BONETTI Tatiana dopo aver colpito la traversa non avesse oltrepassato la linea di porta, quindi al momento del secondo calcio in rete era perfettamente in gioco;

rilevato che l'episodio, avvenuto quando il risultato era di parità col punteggio di 1-1, ha quindi influenzato l'andamento della gara;

rilevato che tale situazione non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo;

ritenuto che risulta pertanto accertato l'errore tecnico da parte dell'Arbitro;

P.Q.M.

delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società Pink Sport Time e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti:

1) annullamento del risultato conseguito sul campo di 6-2, quale riportato nel referto di gara redatto dall'Arbitro;

2) ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Divisione di competenza la fissazione della data e dell'orario di svolgimento.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

IL GIUDICE SPORTIVO  
Sergio Lauro

Publicato in Roma il 17 dicembre 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina